

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1298

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CURCI, BARBALACE, BIANCHI, BONETTI, CACCIA, CA-  
FARELLI, CELLINI, CRISTONI, D'ADDARIO, DEL MESE,  
DEMITRY, MELELEO, RINALDI, COBELLIS**

*Presentata il il 31 luglio 1987*

**Norme per l'immissione in ruolo del personale precario del  
Servizio sanitario nazionale che riveste funzioni apicali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 20 maggio 1985, n. 207, ha operato una sanatoria della posizione di coloro i quali, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, si trovavano nelle qualifiche iniziali ed intermedie a condizione che, tra l'altro, fossero in servizio al 30 giugno 1984 se incaricati o al 31 dicembre 1983 se convenzionati, lasciando però del tutto fuori le figure apicali.

Se è giustificabile la prima decisione dovendosi pur maturare un certo periodo di servizio, molto discutibile sotto vari aspetti è stata la seconda. Ciò in particolare se si considera il fatto consequenziale che, venendo a mancare l'effetto a cascata che sarebbe derivato dalla sanatoria degli apicali, anche le figure intermedie e

iniziali, collegate negli incarichi ai primi, hanno finito con l'essere anch'esse escluse dalla sanatoria.

D'altra parte a dimostrazione della *vetusta quaestio* inerente la mancata sanatoria delle figure apicali basta ricordare i pareri della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati che per ben due volte ha espresso parere favorevole all'estensione della sanatoria agli apicali anche se in contrasto con quello dell'analoga Commissione del Senato, per altro non unanime.

A questi dati di fatto va poi aggiunta la considerazione che la legge in questione, a distanza di oltre due anni dalla sua emanazione, ha trovato una applicazione estremamente limitata.

Di conseguenza al precariato da sanare, ma ancora ben lontano dall'essere inquadrato nei ruoli con notevoli danni di ricostruzione di carriera e conseguente futuro contenzioso, vi è da aggiungere il precariato apicale e quello delle qualifiche inferiori collegato al primo, stimabile in qualche migliaio di unità.

La legge n. 207 del 1985, che pure aveva richiesto anni di lavoro parlamentare, oltre ad essere fonte di contenzioso dal momento che vi è una serie numerosa di ricorsi ai tribunali amministrativi regionali, a distanza di un anno dalla sua approvazione, mostra di essere in buona parte non applicata e quindi inoperosa, ma soprattutto mostra di essere chiaramente inadeguata a risolvere il problema di vecchie e nuove sacche di precariato di varie figure e ruoli con ripercussioni negative sull'efficienza del Servizio sanitario nazionale. Essa, infine, avendo introdotto criteri discriminativi, ha sollevato dubbi di costituzionalità.

Una certa qual applicazione la legge l'ha trovata soltanto nel consentire il bando di un certo numero di concorsi per posti vacanti da parte delle unità sanitarie locali quali nuove destinatarie per tre anni di questo compito, al posto delle Regioni. Ciò nonostante si è ben lontani dal bandire i concorsi per i posti ricoperti dai precari apicali per i quali sono previsti punteggi aggiuntivi se i concorsi

relativi sono banditi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, termine che purtroppo è scaduto inevaso, aggiungendo all'ingiustizia per la mancata inclusione in sanatoria, che coinvolge altre qualifiche, anche il danno di perdere il parziale vantaggio dei punti aggiuntivi e pertanto con ulteriori motivi di ricorso alle vie legali da parte degli interessati.

Da quanto suddetto scaturisce la necessità di un nuovo provvedimento di sanatoria il quale, anche se discutibile in linea di principio, nasce da una oggettiva difficoltà gestionale creatasi per insufficienze legislative e inadempienze amministrative.

Tale provvedimento, di conseguenza, deve contenere norme agili e globali, che in sostanza, come fa il presente atto, prevedono un concorso riservato per le figure apicali, con la conseguente immissione diretta nei ruoli di quelle ad esse collegate ed in servizio al 30 giugno 1984.

Giova sottolineare che gli aventi diritto al concorso riservato devono possedere titoli di carriera e requisiti di idoneità nazionale che insieme garantiscono il livello di professionalità nella funzione dirigente.

D'altro canto precedenti leggi di immissione in ruolo del personale precario del servizio sanitario non hanno mai escluso le figure apicali.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo che ricopriva, alla data del 30 giugno 1984, per incarico conferito ai sensi delle norme vigenti ed in particolare dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, una posizione funzionale apicale su posto comunque vacante e che continui, alla data di entrata in vigore della presente legge, a prestare servizio nella medesima posizione, qualora sia in possesso di tutti i requisiti previsti, per il posto da ricoprire, dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, emanato ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è, con effetto dalla stessa data, inquadrato nei ruoli nominativi regionali e nella stessa posizione funzionale, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di apposito concorso riservato per titoli ed esami, bandito dalla unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207.

### ART. 2.

1. Il personale laureato dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo di posizione funzionale intermedia e iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984 ricopriva, in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già in ruolo, in altra posizione funzionale, un posto d'organico disponibile per effetto della copertura con incarico di un posto

dello stesso profilo professionale di posizione funzionale apicale, e che continua a prestare servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1985, n. 207, è inquadrato direttamente, anche in soprannumero, nella pianta organica dell'unità sanitaria locale presso la quale presta attualmente servizio alle condizioni e con le modalità previste dall'articolo 1 della medesima legge n. 207 del 1985.